



AUTORITÀ DI BACINO INTERREGIONALE DEL FIUME SELE

**AUTORITÀ DI BACINO INTERREGIONALE DEL FIUME SELE CODICE FISCALE N° 94162850633
DELIBERA N. 1 DEL 4 APRILE 2011**

**OGGETTO: RIVISITAZIONE DEL PIANO STRALCIO PER L'ASSETTO IDROGEOLOGICO (P.A.I.) AI
SENSI DELLA NORMATIVA VIGENTE, NORME DI ATTUAZIONE E PROGRAMMA DEGLI
INTERVENTI. PROVVEDIMENTI.**

IL COMITATO ISTITUZIONALE

Alla stregua dell'istruttoria compiuta dai Servizi competenti:
Servizio Studi e Documentazioni: Dr. Gaetano Sammartino
Servizio Piani e Programmi: Arch. Amelia Caivano
Ufficio Risorse Idriche e Idraulica Ambientale: Ing. Mario Sica
Servizio AA.GG.Legislazione Stampa: D.ssa Valeria De Gennaro
Ufficio Sistemi Informativi: Dr. Francesco Schioppa

PREMESSO:

- che l'Autorità di Bacino Interregionale del fiume Sele, ai sensi della Legge 18 maggio 1989, n. 183 e dell'art.1 bis della legge 11 dicembre 2000, n.365, ha redatto il Piano Stralcio di Bacino per l'assetto idrogeologico, adottato con Delibera del Comitato Istituzionale n. 31 del 29 ottobre 2001, pubblicato nella G.U.R.I., n. 262 dell' 11 dicembre 2001 (supplemento ordinario);
- che questa Autorità di Bacino in virtù dell'art.54 delle Norme di Attuazione del vigente Piano Stralcio per l'assetto idrogeologico ha provveduto alla rivisitazione e aggiornamento dello stesso Piano;
- che il Comitato Istituzionale dell'Autorità di bacino interregionale del Sele con Delibera n 8 del 9 novembre 2006 ha approvato il progetto di "Rivisitazione del piano stralcio per il rischio da frana e per il rischio idraulico" (POR Campania 2000 – 2006, misura 1.5, azione d)" pubblicata sul BUR Campania n. 56/2006;
- che il responsabile della misura POR Campania 1.5 ha ammesso a finanziamento il progetto di "Rivisitazione del Piano Stralcio per il rischio da frana e per il rischio idraulico", con Decreto Dirigenziale n. 187 del 3 aprile 2008 ha impegnato lo stanziamento dei fondi per un importo pari a euro 1.007.010,12;
- che il servizio relativo al progetto di "Rivisitazione del Piano Stralcio per il rischio frana e il rischio idraulico" è stato affidato con gara europea ai sensi del D.Lgs 163/06 – cat.12 numero di riferimento CPC 867 All.II A;
- che il Segretario Generale dell'Autorità di bacino del Sele, con decreto n. 169 del 24 settembre 2007, ha aggiudicato alla società mandataria Strago s.r.l., quale primo concorrente in graduatoria, i lavori relativi al progetto di "Rivisitazione del Piano stralcio" per un importo complessivo pari a euro 755.525,10 oltre I.V.A.;
- che il Segretario Generale dell'Autorità di bacino del Sele, con decreto n. 18 del 29 gennaio 2008, ha istituito l'Ufficio di Direzione dei Lavori;
- che il Segretario generale dell'Autorità di bacino del Sele, con decreto n. 37 del 22 febbraio 2008 ha nominato la Commissione di collaudo in corso d'opera per la rivisitazione del Piano stralcio;
- che il quadro economico definitivo del progetto è stato approvato con il Decreto n. 187/08 ed è costituito dalle seguenti categorie di spesa:
 - Categoria A – Servizio pari a €. 755.525,10;
 - Categoria B –Consulenze specialistiche pari a €. 43.200,00;
 - Categoria C –Spese Generali pari a €. 40.450,00;
 - Categoria D –IVA pari a €. 167.835,02;per un totale complessivo: (A+B+C+D) pari a €. 1.007.010,12;
- che le consulenze specialistiche sono state utilizzate per la redazione delle Norme di Attuazione del Piano, per le esigenze informatiche di aggiornamento del piano e per la predisposizione di specifiche schede monografiche contenenti la descrizione delle caratteristiche ambientali, storiche e paesaggistiche degli 87 comuni del bacino Interregionale del Sele;

- che tutte le attività necessarie alla rivisitazione del Piano Stralcio si sono rivelate particolarmente complesse e più articolate del previsto: per la vastità del territorio indagato del bacino idrografico del Sele, costituito da n.87 comuni distribuiti su due regioni e per l'attività di concertazione con gli enti territoriali interessati;
 - che le attività relative alla rivisitazione del Piano Stralcio sono state svolte nel rispetto dei termini contrattuali e del quadro economico riepilogativo;
- che la Regione Campania con Deliberazione n. 1276 del 22 luglio 2009 ha definito le procedure per il completamento degli interventi relativi al P.O.R. Campania 2000- 2006 conclusi dopo il 30 giugno 2009;
- che questa Autorità di Bacino ha ricevuto complessivamente con Decreti del Responsabile di Misura nn. 187/08 e 1180/08 la somma di euro 805.608,096;
 - che la Regione Campania non ha ancora liquidato il 20% finale, perché è in corso di esecuzione quanto previsto dalla Delibera di Giunta Regionale n. 891 del 14/12/2010 che finanzia il completamento degli interventi P.O.R. 2000/2006 con le risorse liberate indicate dal Comitato di Sorveglianza del Q.C.S. Obiettivo 1 Programmazione 2000 -2006, ai sensi della D.G.R.1035/06 e in attuazione della D.G.R. 685/10;

CONSIDERATO

- che è stata realizzata una ampia fase di confronto con tutti gli enti di competenza territoriale del bacino idrografico del Sele;
- che le risultanze di tali consultazioni sono agli atti di questa Autorità di Bacino;
- che la Commissione di Collaudo ha prodotto il certificato di collaudo finale in data 12 aprile 2010, a seguito della verifica degli oltre 2000 elaborati definitivi;
- che il progetto di Rivisitazione del Piano Stralcio per il rischio idrogeologico è costituito dalle Norme di Attuazione, dagli Allegati Tecnici, nonché dalle cartografie dei vincoli contenuti nel DVD che forma parte integrante del presente dispositivo;
- che il Comitato Tecnico dell'Autorità di Bacino, nella seduta del 16 settembre 2010, ha espresso parere tecnico favorevole al Piano;
- che l'originale cartaceo unitamente a tutte le altre carte tematiche ed agli elaborati tecnici redatti per la definizione della pericolosità e del rischio idrogeologico, sono depositati presso gli uffici della Segreteria Tecnica Operativa dell'A.B.I. Sele;
- che si è realizzato un DVD in formato Pdf (Portable Document Format) che contiene le Norme di Attuazione con i relativi allegati tecnici, nonché le cartografie degli 87 comuni in scala 1:5.000 dei vincoli relativi alla pericolosità da frana, pericolosità da alluvioni, rischio da frana e rischio idraulico; e che lo stesso contiene, inoltre, gli stessi tematismi raffiguranti l'intero bacino idrografico, in scala 1:100.000 e sarà disponibile sul seguente sito internet dell'ABI Sele: www.abisele.it;
- che per assicurare la salvaguardia e la tutela dell'intero bacino occorre provvedere all'adozione, da parte del Comitato istituzionale dell'A.B.I. Sele, della Rivisitazione del Piano Stralcio per il rischio idrogeologico;
- che occorre pubblicare la delibera di adozione e le norme di attuazione nei Bollettini Ufficiali delle Regioni Campania e Basilicata;
- che al fine del completamento della procedura secondo la normativa vigente, le regioni Campania e Basilicata sono tenute ad indire le Conferenze Programmatiche con gli enti territorialmente competenti delle province di Avellino, Salerno e Potenza;

VISTO

- l'art. 54 del vigente Piano Stralcio per l'assetto idrogeologico pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. n. 262 dell'11 dicembre 2001;
- la Legge Regionale della Campania n. 8 del 2 febbraio 1994 contenente "Norme in materia di difesa del suolo";
- l'Intesa Istituzionale tra Regione Campania e Regione Basilicata di costituzione dell'Autorità di Bacino Interregionale del Sele approvata con Delibera n. 306 del 2 febbraio 1993 dalla Giunta Regionale della Campania e con Delibera n 4212 del 26 giugno 1993 dalla Giunta Regionale della Basilicata;
- il Decreto L.gvo. n. 152/06 e s.m.i. in particolare l'art. 170 comma 2 bis che fa espressamente salvi tutti gli atti di pianificazione e programmi delle Autorità di bacino di cui alla L. n. 183/89, poste in essere a far data dal 29 aprile 2006.

Il Comitato Istituzionale a voto unanime**DELIBERA**

Tutto quanto in motivazione esplicitato è parte integrante del dispositivo;

- di adottare la Rivisitazione del Piano Stralcio per l'assetto Idrogeologico del bacino Idrografico del Fiume Sele unitamente alla documentazione contenuta nel DVD richiamato in motivazione, costituito dalle Norme di Attuazione, dai seguenti allegati tecnici e dalle cartografie dei vincoli che formano parte integrante del presente dispositivo:

Allegato A: Elenco elaborati di Piano;

Allegato B: Elenco dei Comuni;

Allegato C: Estensioni territoriali areali e lineari dei vincoli individuati;

Allegato D: Criteri di massima per la progettazione delle opere idrauliche, degli interventi idraulici e delle opere pubbliche interferenti con la rete idrografica;

Allegato E: Criteri di massima per la progettazione, realizzazione e la manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere e degli interventi di difesa dei versanti;

Allegato F: Indirizzi tecnici per la redazione degli studi di compatibilità idraulica;

Allegato G: Indirizzi tecnici per la redazione degli studi di compatibilità geologica;

Allegato H: Misure tecnico costruttive per la mitigazione della vulnerabilità e la riduzione delle condizioni di rischio;

Allegato I: Linee Guida per la perimetrazione delle aree di pericolosità e rischio alluvioni e frane;

Allegato L: Metodologia applicata per la definizione della pericolosità e del rischio da frana;

Allegato M: Metodologia applicata per la definizione delle fasce fluviali e del rischio idraulico;

Allegato N: Aggiornamento del programma degli interventi prioritari nell'intero bacino idrografico del fiume Sele;

Cartografia rischio da frana;

Cartografia pericolosità da frana

Cartografia rischio idraulico;

Cartografia pericolosità da alluvione;

- di pubblicare la delibera di adozione e le norme di attuazione nei Bollettini Ufficiali delle Regioni Campania e Basilicata;

- di pubblicare la delibera di adozione del Comitato Istituzionale della Rivisitazione del Piano Stralcio per l'assetto Idrogeologico del bacino Idrografico del Fiume Sele nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e il contestuale avviso di avvenuta pubblicazione nei Bollettini Ufficiali delle Regioni Campania e Basilicata;

- di chiedere ai Presidenti della Regione Campania e Regione Basilicata di indire le Conferenze programmatiche ai sensi della normativa vigente;

- l'entrata in vigore della Rivisitazione del Piano Stralcio per l'assetto idrogeologico dell'A.B.I. Sele è a far data dalla pubblicazione della Delibera di adozione del Comitato Istituzionale nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Il Segretario Generale

Nunzio Di Giacomo

Il Presidente del Comitato Istituzionale

Edoardo Cosenza



Autorità di bacino interregionale del fiume Sele

NORME DI ATTUAZIONE DEL PIANO STRALCIO PER L'ASSETTO IDROGEOLOGICO (PAI)

Sommario

TITOLO I	2
DISPOSIZIONI GENERALI	2
Art. 1.....	2
Definizione e contenuti del piano stralcio per l'assetto idrogeologico.....	2
Art. 2.....	2
Finalità del piano stralcio per l'assetto idrogeologico.....	2
Art. 3.....	2
Definizioni.....	2
Art. 4.....	2
Ambito territoriale di applicazione.....	5
Art. 5.....	5
Adozione e approvazione.....	5
Art. 6.....	5
Effetti ed efficacia del piano.....	5
Art. 7.....	5
Pareri dell'Autorità di Bacino.....	5
TITOLO II	6
AREE A RISCHIO IDRAULICO	6
Art. 8.....	6
Interventi consentiti nelle aree a rischio idraulico molto elevato.....	6
Art. 9.....	7
Interventi consentiti nelle aree a rischio idraulico elevato.....	7
Art. 10.....	7
Interventi consentiti nelle aree a rischio idraulico medio e moderato.....	7
TITOLO III	7
AREE A RISCHIO FRANA	7
Art. 11.....	7
Interventi consentiti nelle aree a rischio frana molto elevato.....	7
Art. 12.....	8
Interventi consentiti nelle aree a rischio frana elevato.....	8
Art. 13.....	8
Interventi consentiti nelle aree a rischio medio e moderato da frana.....	8
Art. 14.....	8
Interventi consentiti nelle aree a rischio potenziale da frana.....	8
TITOLO IV	8
PERICOLO IDROGEOLOGICO	8

Art. 15.....	8
Individuazione delle aree a pericolosità idrogeologica	8
Art. 16.....	
Disposizioni generali per le aree a pericolosità idrogeologica e studi di compatibilità idraulica e idrogeologica	8
Art. 17.....	
Riqualificazione ambientale e recupero naturalistico nelle fasce fluviali.....	9
Art. 18.....	
Tutela e gestione quantitativa delle risorse idriche.....	9
Art. 19.....	
Esercizio delle attività agricole.....	9
Art. 20.....	
Esercizio delle attività silvocolturali	10
Art. 21.....	
Contenuto dei piani di assestamento forestale	10
Art. 22.....	
Disciplina delle attività estrattive	10
CAPO I	
LA DISCIPLINA DELLE AREE SOGGETTE A PERICOLOSITÀ DA ALLUVIONE	10
Art. 23.....	
Le azioni mirate alla mitigazione della pericolosità da alluvione	10
Art. 24.....	
La fascia fluviale A.....	11
Art. 25.....	
Le fasce fluviali B1, B2 e B3	11
Art. 26.....	
La fascia fluviale C	12
Art. 27.....	
Le altre zone di pericolo idraulico	12
CAPO II	
LA DISCIPLINA DELLE AREE SOGGETTE A PERICOLOSITÀ DA FRANA.....	12
Art. 28.....	
Criteri, modalità e linee guida per la progettazione, la realizzazione e la manutenzione delle opere di difesa, sistemazione ed uso del suolo	12
Art. 29.....	
Interventi non consentiti nelle aree a pericolosità reale da frana Pf3.....	12
Art. 30.....	
Interventi consentiti nelle aree a pericolosità reale da frana Pf3	13
Art. 31.....	
Interventi non consentiti nelle aree a pericolosità reale da frana Pf2.....	13
Art. 32.....	
Interventi consentiti nelle aree a pericolosità reale da frana Pf2	13
Art. 33.....	
Interventi consentiti nelle aree a pericolosità reale da frana Pf1	13
Art. 34.....	
Disciplina delle aree a pericolosità potenziale da frana.....	14
TITOLO V	
ATTUAZIONE DEL PIANO	14
Art. 35.....	
Modalità e strumenti di attuazione	14
Art. 36.....	
Aggiornamento e varianti del piano.....	14
Art. 37.....	
Programmazione finanziaria	14

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1

Definizione e contenuti del piano stralcio per l'assetto idrogeologico

1. L'Autorità di Bacino Interregionale del Fiume Sele (da ora ABI), ai sensi dell'art. 18 della legge 18 maggio 1989 n. 183 e, dell'art. 1 *bis* della legge 11 dicembre 2000 n. 365, ha redatto il Piano Stralcio di Bacino per la Tutela dal Rischio Idrogeologico, adottato con delibera del Comitato Istituzionale n. 31 del 29 ottobre 2001 e pubblicato nel supplemento ordinario alla G.U. n. 287 dell'11 dicembre 2001 n. 262.
2. L'ABI, ai sensi dell'art. 54 delle norme di attuazione del suindicato piano, ha aggiornato lo strumento di pianificazione.
3. Il piano stralcio aggiornato (da ora PAI) individua le aree a rischio idrogeologico.
4. Il PAI è composto dalle presenti norme di attuazione, dalle monografie e dagli elaborati grafici elencati nell'allegato A.

Art. 2

Finalità del piano stralcio per l'assetto idrogeologico

1. Il PAI, nel recepire quanto previsto dal D.M. Lavori Pubblici 14 febbraio 1997 e dal D.P.C.M. 29.9.1998, regola l'uso del suolo nelle aree a rischio idrogeologico.
2. Nella definizione della pericolosità e del rischio idraulico, il PAI recepisce le indicazioni della direttiva 2007/60/CE relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi da alluvione.

Art. 3

Definizioni

1. Ai fini delle presenti norme si intende per:

Pericolosità reale da frana: un'unità fisiografica o territoriale omogenea dove siano state accertate evidenze di franosità pregressa. La pericolosità reale è classificata in funzione della tipologia, dell'intensità e dell'attività in:

Pericolosità reale da frana (Pf1): suscettibilità moderata, per frane da bassa a media intensità e stato compreso tra attivo e inattivo;

Pericolosità reale da frana (Pf2): suscettibilità media, per frane da media ad alta intensità e stato compreso tra attivo e inattivo;

Pericolosità reale da frana (Pf3): suscettibilità elevata, per frane di alta intensità e stato compreso tra attivo e quiescente;

Unità Territoriali di Riferimento (UTR): ambiti spaziali globalmente omogenei per proprie intrinseche caratteristiche geologiche e geomorfologiche, derivati dall'intersezione dei "distretti litologici" e degli "ambiti morfologici"; sono da intendersi come entità territoriali omogenee, i primi per caratteri geostrutturali e stratigrafici; i secondi per caratteri morfogenetici e morfometrici (vedi all. L "metodologia applicativa per la definizione della pericolosità e del rischio da frana"). Le Unità Territoriali di Riferimento (UTR) consentono di individuare le classi di pericolosità potenziale da frana.

Pericolosità potenziale da frana: un'UTR il cui grado di propensione complessiva a franare è espressa in termini di innesco e/o transito e/o accumulo, sulla base di indicatori quali litologia, acclività, uso del suolo, ecc.. Poiché la propensione a franare non contempla la previsione dei tempi di ritorno di un evento franoso, la pericolosità è da intendersi come relativa, ovvero "suscettibilità". La pericolosità potenziale da frana si classifica in:

Pericolosità potenziale da frana (P_utr1): moderata propensione all'innesco - transito - invasione per frane paragonabili a quelli che caratterizzano attualmente la stessa Unità Territoriale di Riferimento;

Pericolosità potenziale da frana (P_utr2): media propensione all'innesco - transito - invasione per frane paragonabili a quelli che caratterizzano attualmente la stessa Unità Territoriale di Riferimento;

Pericolosità potenziale da frana (P_utr3): elevata propensione all'innesco - transito - invasione per frane paragonabili a quelli che caratterizzano attualmente la stessa Unità Territoriale di Riferimento;

Pericolosità potenziale da frana (P_utr4): molto elevata propensione all'innesco - transito - invasione per frane paragonabili a quelli che caratterizzano attualmente la stessa Unità Territoriale di Riferimento;

Pericolosità potenziale da frana (P_utr5): Aree per le quali il livello di pericolosità e rischio dovrà essere definito a seguito di uno studio di compatibilità geologica di dettaglio, secondo la procedura adottata per la redazione del presente Piano Stralcio;

Danno: l'aliquota del valore dell'elemento a rischio che può essere compromessa in seguito al verificarsi di un dissesto di versante o di un evento alluvionale. Il danno viene rappresentato come prodotto del valore esposto per la vulnerabilità dell'elemento a rischio $D = (E \times V)$.

Il danno, a seconda del valore, viene classificato in:

D1 Danno moderato

D2 Danno medio

D3 Danno elevato

D4 Danno altissimo

Rischio reale da frana: il danno atteso in aree per le quali siano state accertate evidenze di franosità progressa.

Il rischio reale da frana è classificato in:

Rischio reale da frana moderato (Rf1): rischio gravante su aree a pericolosità reale da frana Pf1, con esposizione a un danno moderato o medio;

Rischio reale da frana medio (Rf2): rischio gravante su aree a pericolosità reale da frana Pf2, con esposizione a un danno moderato o medio, nonché su aree a pericolosità reale da frana Pf1, con esposizione a un danno elevato o altissimo.

Rischio reale da frana elevato (Rf3): rischio gravante su aree a pericolosità reale da frana Pf3, con esposizione a un danno moderato o medio, nonché su aree a pericolosità reale da frana Pf2, con esposizione a un danno elevato o altissimo.

Rischio reale da frana molto elevato (Rf4): rischio gravante su aree a pericolosità reale da frana Pf3, con esposizione a un danno elevato o altissimo.

Rischio potenziale da frana: l'intersezione tra la pericolosità potenziale da frana ed il danno e rappresenta, pertanto, il danno atteso in aree per le quali sia stata accertata la propensione a franare.

Il rischio potenziale da frana è classificato in:

Rischio potenziale da frana moderato (Utr_1): Rischio potenziale gravante su Unità territoriali di riferimento soggette a pericolosità potenziale Ptr_2, con esposizione a un danno moderato, nonché su Unità territoriali di riferimento soggette a pericolosità potenziale Ptr_1, con esposizione a un danno moderato o medio;

Rischio potenziale da frana medio (Utr_2): Rischio potenziale gravante su Unità territoriali di riferimento soggette a pericolosità potenziale Ptr_4, con esposizione a un danno moderato, su Unità territoriali di riferimento soggette a pericolosità potenziale Ptr_3, con esposizione a un danno moderato o medio, su Unità territoriali di riferimento soggette a pericolosità potenziale Ptr_2, con esposizione a un danno medio o elevato ed infine su Unità territoriali di riferimento soggette a pericolosità potenziale Ptr_1, con esposizione a un danno elevato o altissimo;

Rischio potenziale da frana elevato (Utr_3): Rischio potenziale gravante su Unità territoriali di riferimento soggette a pericolosità potenziale Ptr_4, con esposizione a un danno medio, su Unità territoriali di riferimento soggette a pericolosità potenziale Ptr_3, con esposizione a un danno elevato, infine su Unità territoriali di riferimento soggette a pericolosità potenziale Ptr_2, con esposizione a un danno altissimo;

Rischio potenziale da frana molto elevato (Utr_4): Rischio potenziale gravante su Unità territoriali di riferimento soggette a pericolosità potenziale Ptr_4, con esposizione a un danno elevato o altissimo, nonché su Unità territoriali di riferimento soggette a pericolosità potenziale Ptr_3, con esposizione a un danno altissimo;

Rischio potenziale da frana (Utr_5): Aree per le quali il livello di pericolosità e rischio sarà definito a seguito di uno studio di compatibilità geologica di dettaglio, secondo la procedura adottata per la redazione del presente Piano Stralcio;

Alluvione: allagamento temporaneo, anche con trasporto o mobilitazione di sedimenti di vario tipo, di aree che abitualmente non sono coperte d'acqua; sono incluse le inondazioni causate da laghi, fiumi, torrenti, reti di drenaggio artificiale, corpi idrici superficiali, anche a regime temporaneo;

Pericolosità da alluvione: probabilità di accadimento di un evento alluvionale in un intervallo temporale prefissato.

La pericolosità da alluvione è classificata in "Fasce fluviali" e "Altre zone di pericolo idraulico".

Fasce fluviali: aree inondabili a causa di un evento di piena fluviale. Le fasce fluviali sono classificate a loro volta in funzione del tempo di ritorno delle piene in:

Fascia fluviale A: regione territoriale inondata con battente idrico non inferiore a 30 cm, a seguito di piene trentennali;

Fascia fluviale B1: regione territoriale inondata con battente idrico non inferiore a 30 cm, a seguito di piene cinquantennali, non compresa nella fascia A;

Fascia fluviale B2: regione territoriale inondata con battente idrico non inferiore a 30 cm, a seguito di piene centennali, non compresa nelle fasce A e B1;

Fascia fluviale B3: regione territoriale inondata con battente idrico non inferiore a 30 cm, a seguito di piene duecentennali, non compresa nelle fasce A, B1 e B2;

Fascia fluviale C: regione territoriale inondata con battente idrico non inferiore a 30 cm, a seguito di piene cinquecentennali, non compresa nelle fasce A, B1, B2 e B3;

Altre zone di pericolo idraulico: tratti fluviali che possono causare fenomeni temporanei di esondazione e aree che possono subire fenomeni temporanei di allagamento non dovuti alle esondazioni dei fiumi. Si classificano in:

Reticolo Fluviale Principale (PRet): reticolo fluviale per il quale occorre verificare, con apposito studio, i danni che le piene possono arrecare a persone e cose;

Reticolo che interessa aree urbanizzate (PUrb): reticolo fluviale per il quale occorre verificare, con apposito studio, i danni che le piene possono arrecare alle aree urbanizzate;

Reticolo interno ai centri abitati (PCab): reticolo fluviale per il quale occorre verificare, con apposito studio, i danni che le piene possono arrecare ai centri abitati;

Reticolo interessato da conoidi (PCon): reticolo fluviale per il quale occorre verificare, con apposito studio, i danni che le piene possono arrecare per mobilitazione dei depositi di conoide alluvionale;

Aree del tratto focale interessate da fenomeni di allagamento (PFoc): Aree adiacenti alla foce del fiume Sele, allagabili per ridotta capacità di allontanamento delle acque di corrivazione superficiali;

Aree inondabili per esondazione dei canali di bonifica (PTan): Aree adiacenti allagabili per insufficiente capacità dei canali di bonifica di regimentare le acque meteoriche;

Conca endoreica: area potenzialmente allagabile alla base di un bacino idrografico chiuso le cui acque di ruscellamento superficiale defluiscono nel sottosuolo tramite inghiottitoio;

Rischio idraulico o di alluvione: combinazione della probabilità di accadimento di un evento alluvionale e delle potenziali conseguenze negative per la salute umana, il territorio, i beni, l'ambiente, il patrimonio culturale e le attività economiche e sociali derivanti da tale evento.

Il rischio idraulico è classificato in:

Rischio idraulico moderato (R1): rischio per il quale i danni sociali, economici e al patrimonio ambientale sono marginali; è il rischio gravante su aree in fascia fluviale C; su aree in fascia fluviale B3, con esposizione a un danno moderato o medio; nonché su aree in fascia fluviale B2, con esposizione a un danno moderato;

Rischio idraulico medio (R2): rischio per il quale sono possibili danni minori agli edifici, alle infrastrutture e al patrimonio ambientale che non pregiudicano l'incolumità delle persone, l'agibilità degli edifici e la funzionalità delle attività economiche; è il rischio gravante su aree in fascia fluviale B3, con esposizione a un danno elevato e altissimo; su aree in fascia fluviale B2, con esposizione a un danno medio ed elevato; nonché su aree in fascia fluviale B1, con esposizione a un danno moderato;

Rischio idraulico elevato (R3): rischio per il quale sono possibili problemi per l'incolumità delle persone, danni funzionali agli edifici e alle infrastrutture con conseguente inagibilità degli stessi;

l'interruzione di funzionalità delle attività socioeconomiche e danni rilevanti al patrimonio ambientale; è il rischio gravante su aree in fascia fluviale B2, con esposizione a un danno altissimo; su aree in fascia fluviale B1, con esposizione a un danno medio ed elevato; nonché su aree in fascia fluviale A, con esposizione a un danno moderato e medio;

Rischio idraulico molto elevato (R4): rischio per il quale sono possibili la perdita di vite umane e lesioni gravi alle persone, danni gravi agli edifici, alle infrastrutture e al patrimonio ambientale, la distruzione di attività socioeconomiche; è il rischio gravante su aree in fascia fluviale B1, con esposizione a un danno altissimo; nonché su aree in fascia fluviale A, con esposizione a un danno elevato e altissimo.

2. Le aree e i tratti di pericolosità e rischio reale o potenziale definiti al comma 1 sono indicati negli elaborati grafici elencati nell'Allegato A. Nell'Allegato C sono riportate le estensioni territoriali areali e lineari dei vincoli individuati.

Art. 4

Ambito territoriale di applicazione

1. Il PAI si applica agli 87 Comuni ricadenti nel territorio di competenza dell'ABI individuati nell'allegato "B".

Art. 5

Adozione e approvazione

1. Il PAI è adottato dal Comitato istituzionale dell'ABI, tenuto conto del parere del Comitato tecnico e delle Conferenze programmatiche indette dalla Regione Campania e dalla Regione Basilicata, ai sensi della normativa vigente, ed è approvato dai consigli regionali delle rispettive regioni.

2. Copia del PAI è depositata presso l'ABI. Il Piano è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e nei Bollettini Ufficiali delle regioni Campania e Basilicata.

Art. 6

Effetti ed efficacia del piano

1. Le presenti norme:

- a) rappresentano le disposizioni del PAI;
- b) entrano in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione nella G.U.R.I.;
- c) vincolano amministrazioni pubbliche e soggetti privati;
- d) non si applicano agli interventi pubblici e privati (strumenti attuativi, interventi di ricostruzione ecc.) per i quali, alla data di adozione del presente PAI, siano iniziati i lavori.

Le opere e gli interventi non iniziati alla data di entrata in vigore del PAI devono conformarsi alle disposizioni contenute nel presente piano.

2. Le limitazioni all'uso del territorio, i vincoli alle attività edilizie ed alle opere pubbliche previste dal PAI non comportano indennizzi perché non hanno contenuto espropriativo.

3. Sono fatte salve le disposizioni più restrittive contenute nella legislazione nazionale e regionale, i vincoli di tutela ambientale, culturale e paesaggistica e le norme in materia di protezione civile.

4. Gli enti locali territorialmente competenti, sono obbligati ad adeguare gli strumenti di pianificazione territoriale, urbanistica e di protezione civile, nel rispetto della legislazione vigente.

5. I certificati di destinazione urbanistica rilasciati dai Comuni devono contenere le:

- a) perimetrazioni delle aree a rischio e a pericolosità idrogeologica;
- b) disposizioni contenute dalle presenti norme per le suindicate aree.

6. I provvedimenti di concessione in sanatoria previste dalla legislazione vigente devono essere rilasciati nel rispetto dei vincoli previsti dal PAI.

Art. 7

Pareri dell'Autorità di Bacino

1. L'ABI esprime parere obbligatorio sulla compatibilità idrogeologica con le prescrizioni del PAI per:

- a) i piani territoriali di coordinamento di rilievo regionale e provinciale;
- b) i piani regionali di utilizzazione delle risorse idriche, agrarie, forestali ed estrattive, nel rispetto della normativa vigente;
- c) gli strumenti urbanistici comunali, loro varianti e piani attuativi;
- d) piani regolatori delle aree di sviluppo industriale;

- e) i progetti di realizzazione, ampliamento e/o manutenzione di opere pubbliche localizzate nelle aree delimitate dal piano come fasce fluviali A e B o come aree di pericolosità reale da frana Pf3 e Pf2;
 - f) i progetti di realizzazione, ampliamento e/o manutenzione di opere pubbliche localizzate nelle aree delimitate dal Piano come aree a pericolosità potenziale da frana P_utr5, P_utr4, P_utr3, P_utr2, Rischio potenziale da frana R_utr5, R_utr4, R_utr3, Altre zone di pericolo idraulico;
2. Nei casi in cui non è richiesto il parere obbligatorio dell'ABI, la conformità dell'intervento al PAI è attestata dall'Ufficio Tecnico della P.A. competente al rilascio del titolo abilitativo.
3. I piani e i progetti di cui al comma 1 sono corredati, degli studi di compatibilità di cui all'art. 16 delle presenti norme, e sono trasmessi all'Autorità di Bacino **in duplice copia in formato digitale non modificabile e in duplice copia cartacea**. Alla stessa stregua saranno presentati gli eventuali elaborati integrativi. Una delle copie digitali trasmesse sarà restituita all'Ente pubblico unitamente al parere rilasciato dall'Autorità di bacino. Per la restituzione della copia cartacea, sarà cura dell'Ente provvedere al ritiro entro 60 giorni dalla trasmissione del parere.

TITOLO II AREE A RISCHIO IDRAULICO

Art. 8

Interventi consentiti nelle aree a rischio idraulico molto elevato

1. Nelle aree a rischio idraulico molto elevato, conformemente a quanto prescritto dal D.P.C.M. 29/9/1998, sono consentiti gli interventi idraulici volti alla messa in sicurezza delle aree a rischio, approvati dall'ABI, tali da migliorare significativamente le condizioni di funzionalità idraulica, da non aumentare il rischio di inondazione a valle e da non pregiudicare la possibile attuazione di una sistemazione idraulica definitiva.
2. Sono altresì consentiti i seguenti interventi a condizione che essi non aumentino il livello di rischio, comportando significativo ostacolo al deflusso o riduzione apprezzabile della capacità d'invaso delle aree stesse, e non precludano la possibilità di eliminare le cause che determinano le condizioni di rischio:
- a) gli interventi di demolizione senza ricostruzione;
 - b) la manutenzione ordinaria e straordinaria, il restauro, il risanamento conservativo, l'adeguamento impiantistico e igienico – sanitario finalizzato al rispetto degli standard di abitabilità previsti dai regolamenti urbanistici vigenti, l'adeguamento degli edifici alle norme vigenti in materia di eliminazione delle barriere architettoniche ed in materia di sicurezza sul lavoro; tutti gli interventi indicati in questo punto dovranno essere realizzati senza aumento di superficie o volume fuori e dentro terra;
 - c) gli interventi volti a mitigare la vulnerabilità degli edifici;
 - d) i mutamenti di destinazione d'uso che non comportino aumento del carico urbanistico;
 - e) la manutenzione, l'ampliamento, la ristrutturazione, la realizzazione di infrastrutture pubbliche o di interesse pubblico riferiti a servizi essenziali, purché:
 - 1. non concorrano ad incrementare il carico insediativo;
 - 2. non precludano la possibilità di attenuare o eliminare le cause che determinano le condizioni di rischio;
 - 3. risultino essere coerenti con la pianificazione degli interventi d'emergenza di protezione civile;
 - 4. venga dimostrata l'assenza di alternative;
 - 5. venga dimostrata la non delocalizzabilità.
3. Gli interventi consentiti devono essere sempre corredati dallo studio di compatibilità idraulica, di cui all'art. 16, e ove possibile, sono realizzati, con tecniche a basso impatto ambientale e di ingegneria naturalistica, e non devono, in ogni caso:
- a) pregiudicare la realizzazione degli interventi previsti dalla pianificazione di bacino o dagli strumenti di programmazione provvisoria e urgente;
 - b) compromettere le condizioni di sicurezza durante la permanenza del cantiere;
 - c) compromettere il sistema di drenaggio superficiale e sotterraneo;

Art. 9**Interventi consentiti nelle aree a rischio idraulico elevato**

1. Nelle aree a rischio idraulico elevato sono consentiti:
 - a) gli interventi consentiti nelle aree a rischio idraulico molto elevato;
 - b) gli interventi di manutenzione straordinaria, il restauro, il risanamento conservativo e ristrutturazione edilizia, a condizione che non aumentino il livello di rischio e non comportino significativo ostacolo o riduzione apprezzabile delle capacità di invaso delle aree stesse ovvero che le superfici destinate ad uso abitativo o commerciale siano realizzate a quote compatibili con la piena di riferimento;
 - c) gli ampliamenti per motivate necessità di adeguamento igienico – sanitario funzionali agli standard di abitabilità previsti dal regolamento urbanistico vigente, purché siano compatibili con le condizioni di rischio che gravano sull'area e non ne incrementino il grado di rischio;
 - d) i nuovi manufatti che non siano qualificabili quali volumi edilizi purché siano compatibili con le condizioni di rischio che gravano sull'area e non ne incrementino il grado di rischio;
2. Per tali interventi si applica quanto previsto dal comma 3 dell'art. 8.

Art. 10**Interventi consentiti nelle aree a rischio idraulico medio e moderato**

1. Nelle aree a rischio idraulico medio e moderato, gli interventi devono essere realizzati adottando tipologie costruttive finalizzate alla riduzione della vulnerabilità delle opere e del rischio per la pubblica incolumità.
2. La relazione di compatibilità idraulica, di cui all'art. 16, deve dimostrare che non vi sia incremento della classe di rischio gravante sull'area.

TITOLO III**AREE A RISCHIO FRANA****Art. 11****Interventi consentiti nelle aree a rischio frana molto elevato**

1. Nelle aree a rischio da frana molto elevato, conformemente a quanto prescritto dal D.P.C.M. 29/9/1998, sono consentiti tutti gli interventi e le opere di bonifica e sistemazione dei movimenti franosi volti alla messa in sicurezza delle aree a rischio, approvati dall'ABI, tali da migliorare significativamente le condizioni di dissesto idrogeologico, da non aumentare il rischio da frana nelle aree adiacenti e da non pregiudicare la possibile attuazione di una sistemazione idrogeologica definitiva.
2. Sono altresì consentiti i seguenti interventi a condizione che essi non aumentino il livello di rischio che grava sull'area, non incrementino il grado di esposizione (vulnerabilità) al rischio, non precludano la possibilità di eliminare le cause che determinano le condizioni di rischio:
 - a) gli interventi di demolizione senza ricostruzione;
 - b) gli interventi di manutenzione ordinaria;
 - c) gli interventi strettamente necessari a ridurre la vulnerabilità degli edifici esistenti e a migliorare la tutela della pubblica incolumità, senza aumenti di superficie e volume dentro e fuori terra;
 - d) i cambiamenti di destinazione d'uso che non comportino aumento del carico urbanistico;
 - e) gli interventi necessari per la manutenzione ordinaria e straordinaria di opere pubbliche o di interesse pubblico;
3. Gli interventi consentiti devono essere sempre corredati dallo studio di compatibilità idrogeologica, di cui all'art. 16, e, ove possibile, sono realizzati con tecniche a basso impatto ambientale e di ingegneria naturalistica, e non devono, in ogni caso:
 - a) superare il livello di rischio sostenibile nella situazione attuale del territorio;
 - b) aggravare le condizioni di sicurezza del territorio e di difesa del suolo;
 - c) costituire un fattore di aumento del rischio da frana, attraverso significative e non compatibili trasformazioni del territorio nelle aree interessate;
 - d) compromettere la stabilità dei versanti;
 - e) costituire elemento pregiudizievole all'attenuazione o all'eliminazione definitiva delle specifiche cause di rischio esistenti;
 - f) pregiudicare le sistemazioni definitive delle aree a rischio e la realizzazione degli interventi previsti dalla pianificazione di bacino o dagli strumenti di programmazione provvisoria e urgente;
 - g) compromettere le condizioni di sicurezza durante la permanenza del cantiere;

- h) compromettere il sistema di drenaggio superficiale e sotterraneo;
- i) pregiudicare le risorse idriche del sottosuolo e del soprassuolo, con particolare riferimento alle riserve regolatrici e geologiche delle falde, nonché al minimo deflusso vitale dei corsi d'acqua.

Art. 12**Interventi consentiti nelle aree a rischio frana elevato**

1. Nelle aree a rischio frana elevato sono ammessi:
 - a) gli interventi consentiti nelle aree a rischio molto elevato da frana;
 - b) gli interventi di manutenzione straordinaria, restauro, risanamento conservativo, senza aumento di superficie o volume dentro e fuori terra;
 - c) interventi volti a mitigare la vulnerabilità dell'edificio;
 - d) gli interventi di ampliamento degli edifici esistenti unicamente per motivate esigenze di adeguamento igienico – sanitario funzionali agli standard di abitabilità previsti dal regolamento urbanistico vigente, purché compatibili con le condizioni di rischio che gravano sull'area e non incrementanti il grado di esposizione (vulnerabilità) al rischio
2. Per tali interventi si applica quanto previsto dal comma 3 dell'art. 11.

Art. 13**Interventi consentiti nelle aree a rischio medio e moderato da frana**

1. Nelle aree a rischio medio e moderato da frana gli interventi devono essere realizzati adottando tipologie costruttive finalizzate alla riduzione della vulnerabilità delle opere e del rischio per la pubblica incolumità.
2. La relazione di compatibilità idrogeologica, di cui all'art. 16, deve dimostrare che non vi sia incremento della classe di rischio gravante sull'area.

Art. 14**Interventi consentiti nelle aree a rischio potenziale da frana**

1. A meno che uno studio di compatibilità idrogeologica, redatto ai sensi dell'art. 16, dimostri l'assenza o la diversa classificazione della propensione all'innescio - transito - invasione per frane paragonabili a quelli che caratterizzano l'Unità Territoriale di Riferimento:
 - a) nelle aree classificate a rischio potenziale da frana molto elevato (UTR4) si applicano le disposizioni previste dall'art. 11;
 - b) nelle aree classificate a rischio potenziale da frana elevato (UTR3) si applicano le disposizioni previste dall'art. 12;
 - c) nelle aree classificate a rischio potenziale da frana medio (UTR2) e moderato (UTR1) si applicano le disposizioni previste dall'art. 13;
2. Nelle aree classificate a rischio potenziale da frana UTR5 lo studio di compatibilità idrogeologica, di cui all'art. 16, dimostra la completa assenza del rischio da frana, ovvero mostra la classificazione reale del rischio da frana e in tal caso indica gli articoli delle presenti norme cui fare riferimento per il corretto uso del suolo.

TITOLO IV**PERICOLO IDROGEOLOGICO****Art. 15****Individuazione delle aree a pericolosità idrogeologica**

1. Le aree connotate da pericolosità idrogeologica sono identificate negli elaborati tecnici di cui all'articolo 1 e sono:
 - A. le fasce fluviali e le altre zone di pericolo idraulico;
 - B. le aree a pericolosità reale e potenziale da frana.

Art. 16**Disposizioni generali per le aree a pericolosità idrogeologica e studi di compatibilità idraulica e idrogeologica**

1. Nelle aree caratterizzate da pericolo idrogeologico si osservano le cautele, le prescrizioni ed i vincoli stabiliti dalle presenti norme.

2. Le disposizioni più restrittive, tra quelle di cui al presente Titolo e ai Titoli II e III, prevalgono sempre su quelle meno restrittive.
2. I Piani, gli strumenti urbanistici e i progetti di cui all'art. 7, nonché gli altri progetti di manutenzione, ampliamento e realizzazione di nuove opere e manufatti, ricadenti nelle aree di cui all'art. 14, sono corredati dello studio di compatibilità idraulica o idrogeologica.
3. Lo studio di compatibilità idraulica deve essere redatto da un tecnico laureato, specializzato in materia idraulica e deve essere conforme agli allegati D, F, H ed I. Lo studio deve verificare la coerenza del progetto con la normativa del PAI, con particolare riferimento alle garanzie ed alle condizioni richieste per ogni singolo tipo d'intervento.
4. Lo studio di compatibilità idrogeologica deve essere redatto da un geologo e deve essere conforme agli allegati E, G, H ed I. Lo studio deve verificare la coerenza del progetto con la normativa del PAI, con particolare riferimento alle garanzie ed alle condizioni richieste per ogni singolo tipo d'intervento.
5. Gli studi di compatibilità idraulica e idrogeologica devono dimostrare che non vengano create nuove condizioni di rischio:
 - a) incompatibili con il rischio sostenibile;
 - b) appartenenti ad una classe di rischio più gravosa di quella esistente nella corrispondente area di pericolo.

Art. 17

Riqualificazione ambientale e recupero naturalistico nelle fasce fluviali

1. Gli interventi di riqualificazione e recupero ambientale promossi nelle aree di interesse del PAI devono favorire il ripristino delle zone umide, lo sviluppo della biodiversità, delle specie vegetali autoctone nonché rispettare i processi naturali spontanei.
2. Nelle fasce fluviali A e B l'ABI promuove ogni utile iniziativa per acquisire ed utilizzare aree utili per l'incremento e la realizzazione di zone di esondazione controllata.

Art. 18

Tutela e gestione quantitativa delle risorse idriche

1. I piani di Tutela delle acque, i piani di Gestione della risorsa idrica per uso potabile, agricolo e industriale di rilievo regionale e provinciale, sono sottoposti al parere preventivo dell'Autorità di Bacino sulla compatibilità delle loro previsioni con le presenti norme di attuazione, così come previsto dall'art. 7 comma 1 lettera b).
2. Nelle aree di cui all'art. 15, il parere dell'Autorità di Bacino sulla compatibilità con l'equilibrio del bilancio idrico, rilasciato ai sensi dell'art. 7, comma 2, del Testo Unico 1775/1933, tiene conto anche della compatibilità idrogeologica delle opere e dei manufatti a servizio delle derivazioni o captazioni le cui concessioni sono da rinnovare o rilasciare ex novo. A tal fine le istanze di derivazione o captazione, sono accompagnate dalla relazione di compatibilità idraulica e/o idrogeologica delle opere e dei manufatti previsti, in conformità a quanto indicato dall'art. 16.

Art. 19

Esercizio delle attività agricole

1. In tutte le fasce fluviali, entro la fascia di rispetto di 10 metri dalle sponde o dai piedi degli argini dei corsi d'acqua è vietato l'esercizio dell'agricoltura.
2. Nelle aree di cui all'art. 15:
 - a) le attività serricole sono programmate sulla base di un piano comunale di sviluppo sostenibile, corredato dello studio di compatibilità idraulica e/o idrogeologica di cui all'art. 16;
 - b) sono proibiti i metodi di irrigazione non compatibili con l'equilibrio idrogeologico dei terreni;
 - c) sono incentivate le colture ad alto fusto e le colture estensive anche prative;
 - d) sono incentivate le colture, frutticole e le altre che non impegnino tutta la superficie del terreno agricolo esistente lungo i versanti collinari fino alla quota media di metri 400.
3. L'Autorità di Bacino sostiene l'inserimento delle aziende agricole nei programmi comunitari allo scopo di:
 - a) contenere gli effetti negativi di alcune tecniche agricole sull'equilibrio idrogeologico dei terreni;
 - b) avviare sperimentazioni di turnazioni di riposo nella lavorazione dei terreni;
 - c) ristrutturare i sistemi irrigui;
 - d) trasformare determinati seminativi in prati permanenti o pascoli.

Art. 20**Esercizio delle attività silvocolturali**

1. Nelle fasce di rispetto è vietato il taglio della vegetazione ripariale naturale.
2. Nelle aree di cui all'art. 15, il taglio dei boschi, di singoli elementi arborei, o di sistemi di siepi naturali di qualunque età ed altezza, è consentito esclusivamente per la realizzazione degli interventi previsti dalle presenti norme.
3. Sono ammesse le opere di miglioramento del patrimonio forestale.

Art. 21**Contenuto dei piani di assestamento forestale**

1. I Piani forestali, pluriennali e annuali, attuativi del Piano Forestale Generale, sono sottoposti al parere preventivo dell'Autorità di Bacino sulla compatibilità delle loro previsioni con le presenti norme di attuazione, così come previsto dall'art. 7 comma 1 lettera b).
2. I piani forestali, pluriennali ed annuali, attuativi del Piano Forestale Generale, raccolgono l'indicazione dei precedenti articoli, disciplinano i lavori di sistemazione idraulico-forestale e non ammettono altre attività o interventi incompatibili con le condizioni di rischio o di pericolo.

Art. 22**Disciplina delle attività estrattive**

1. I piani regionali delle attività estrattive sono sottoposti al parere preventivo dell'Autorità di Bacino sulla compatibilità delle loro previsioni con le presenti norme di attuazione, così come previsto dall'art. 7 comma 1 lettera b).
2. I piani di cui al comma 1 assicurano che le attività estrattive:
 - a) limitino il consumo di suolo;
 - b) privilegino l'estrazione sotterranea;
 - c) mitighino gli impatti e favoriscano il ripristino ambientale.
3. L'estrazione e il deposito di materiale inerte ai fini della coltivazione di cave o di scavi per la realizzazione di opere sono vietati nella fascia fluviale A e nelle aree a pericolosità reale da frana Pf3 e Pf2, a meno che le suddette attività non siano riconducibili ad interventi di messa in sicurezza e di mitigazione del rischio idraulico e da frana, nonché alla ricerca geotermica e archeologica, a condizione che venga dimostrata la loro compatibilità con gli studi di cui all'art. 16.
4. Nelle aree perimetrate a rischio R4 ed R3, idraulico o da frana, le autorità competenti al rilascio delle autorizzazioni alle attività estrattive in atto, provvedono affinché siano garantite le necessarie misure di sicurezza per le persone e gli insediamenti.
5. Nelle aree di pericolo idrogeologico, diverse da quelle del comma 3, l'estrazione e il deposito di materiale inerte ai fini della coltivazione di cave o di scavi per la realizzazione di opere sono consentiti, a condizione che le autorità competenti al rilascio delle autorizzazioni alle attività estrattive, provvedano ad acquisire la verifica di compatibilità idraulica e/o idrogeologica secondo quanto previsto dall'art. 16.
6. Le cave abbandonate, quelle chiuse ed in corso di dismissione devono essere messe in sicurezza e fatte oggetto di ripristino ambientale secondo la vigente normativa.
7. Per quanto non previsto dal presente articolo si rimanda al R.D. 29 luglio 1927 n. 1443 ed alla vigente legislazione in materia.

CAPO I**LA DISCIPLINA DELLE AREE SOGGETTE A PERICOLOSITÀ DA ALLUVIONE****Art. 23****Le azioni mirate alla mitigazione della pericolosità da alluvione**

1. L'ABI promuove:
 - a) le pratiche sostenibili di uso del suolo, il miglioramento delle azioni di ritenzione delle acque, nonché l'inondazione controllata di aree prestabilite, per mitigare gli effetti distruttivi dei fenomeni alluvionali;
 - b) l'attuazione prioritaria di interventi strutturali e non strutturali finalizzati alla riduzione della pericolosità da alluvione;
 - c) le attività di previsione, monitoraggio, sorveglianza e allertamento posti in essere attraverso la rete dei centri funzionali di Protezione Civile;
 - d) il presidio territoriale idraulico posto in essere attraverso le strutture regionali e provinciali competenti;

- e) la regolazione dei deflussi, da porre in essere attraverso i piani di laminazione da concordare con gli enti competenti;
2. L'ABI supporta l'attivazione dei piani urgenti di emergenza predisposti dagli organi di protezione civile, ai sensi della normativa vigente.

Art. 24

La fascia fluviale A

1. Nella fascia fluviale A è fatto obbligo di:

- a) assicurare il deflusso della piena di riferimento;
- b) garantire il mantenimento e/o il recupero delle condizioni di equilibrio dinamico dell'alveo;
- c) salvaguardare gli ambienti naturali, prossimi all'alveo, da qualsiasi forma di inquinamento;
- d) favorire l'evoluzione naturale del fiume in rapporto alle esigenze di stabilità delle difese idrauliche e delle opere d'arte, rendendo le sponde più stabili, limitando la velocità della corrente, evitando che i materiali di deriva creino, in caso di esondazione, ostacolo al deflusso delle acque e trasporto di eccessivi materiali solidi;
- e) garantire il minimo deflusso vitale in periodi di magra;
- f) salvaguardare ed eventualmente ampliare le aree di naturale espansione delle piene, al fine di mantenere e migliorare le condizioni di funzionalità idraulica del corso d'acqua in relazione alla capacità d'invaso e laminazione delle piene delle aree predette;
- g) aumentare il livello di sicurezza delle popolazioni mediante la predisposizione di adeguati piani di protezione civile, piani di allertamento e interventi finalizzati a mitigare l'effetto delle inondazioni.

2. Nella fascia fluviale A, fermo restando quanto previsto dal Regio decreto 25 luglio 1904, n. 523, non sono consentiti:

- a) gli interventi di nuova costruzione;
- b) gli interventi di ristrutturazione edilizia, salvo quelli finalizzati alla mitigazione del rischio idraulico;
- c) gli interventi di restauro e risanamento conservativo, di manutenzione ordinaria e straordinaria, che prevedano aumenti di superficie o volume fuori e dentro terra;
- d) la manutenzione, l'ampliamento, la ristrutturazione e la realizzazione di infrastrutture, ad eccezione di quelle pubbliche o di interesse pubblico essenziali e/o non delocalizzabili;
- e) la realizzazione di manufatti, anche non qualificabili come volumi edilizi, ad eccezione dei manufatti finalizzati alla protezione degli insediamenti esistenti e ad eccezione delle strutture amovibili, costituite da un solo piano fuori terra, destinate a rimessa, deposito materiali o ricovero di animali domestici;
- f) le sistemazioni di parchi fluviali, parchi attrezzati e di verde pubblico che comportino la permanenza stabile di persone e non prevedano l'assunzione di idonee azioni e misure di protezione civile;
- g) l'installazione di impianti di deposito di materiale pericoloso e di smaltimento dei rifiuti;
- h) la detenzione nei locali interrati di macchinari elettrici, sostanze tossiche o nocive, materiali d'uso potenzialmente inquinanti.

Art. 25

Le fasce fluviali B1, B2 e B3

1. Nelle fasce fluviali B1, B2 e B3 è fatto obbligo di:

- a) salvaguardare ed eventualmente ampliare le aree di naturale espansione delle piene, al fine di mantenere e migliorare le condizioni di funzionalità idraulica del corso d'acqua in relazione alla capacità d'invaso e laminazione delle piene delle aree predette;
- b) aumentare il livello di sicurezza delle popolazioni mediante la predisposizione di adeguati piani di protezione civile, piani di allertamento e interventi finalizzati a mitigare l'effetto delle inondazioni.

2. Nelle fasce fluviali B1, B2 e B3 non sono consentiti:

- a) gli interventi di nuova costruzione, ad eccezione di quelli ricadenti nelle fasce fluviali B2 e B3;
- b) la manutenzione, l'ampliamento, la ristrutturazione e la realizzazione di infrastrutture ad eccezione di quelle pubbliche o di interesse pubblico essenziali e/o non delocalizzabili;
- c) l'installazione di impianti di deposito di materiale pericoloso e di smaltimento dei rifiuti;
- d) la detenzione nei locali interrati di sostanze tossiche o nocive;

Art. 26**La fascia fluviale C**

1. Nella fascia fluviale C è fatto obbligo di aumentare il livello di sicurezza delle popolazioni mediante la predisposizione di adeguati piani di protezione civile, piani di allertamento e interventi finalizzati a mitigare l'effetto delle inondazioni.

Art. 27**Le altre zone di pericolo idraulico**

1. Nelle altre zone di pericolo idraulico si applicano le indicazioni dell'art. 24, comma 1; inoltre è fatto obbligo di:
 - a) garantire il mantenimento e/o il recupero delle condizioni di funzionalità idraulica del reticolo fluviale, dei sistemi di corrivazione superficiale, dei canali di bonifica e degli inghiottitoi;
 - b) adottare le misure e gli accorgimenti necessari, anche quelli in ordine ai sistemi di protezione civile, affinché si possano prevenire i danni che potrebbero essere causati dalle inondazioni, per la possibile mobilitazione dei depositi di conoide alluvionale;
2. Le altre zone di pericolo idraulico sono prese in considerazione dai piani urgenti di protezione civile, ciascuno in funzione dei livelli di pericolo messi in evidenza dal presente PAI.

CAPO II**LA DISCIPLINA DELLE AREE SOGGETTE A PERICOLOSITÀ DA FRANA****Art. 28****Criteri, modalità e linee guida per la progettazione, la realizzazione e la manutenzione delle opere di difesa, sistemazione ed uso del suolo**

1. I criteri di massima per la progettazione, la realizzazione e la manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere e degli interventi di difesa ammissibili nelle diverse aree di pericolo da frana e nelle aree a rischio da frana, sono indicati negli allegati tecnici del presente PAI.
2. Gli interventi di manutenzione delle opere di prevenzione e protezione nelle aree di pericolo da frana e nelle aree perimetrate a rischio da frana devono garantire la stabilità dei versanti; tutelare l'equilibrio geostatico e geomorfologico; evitare l'erosione del suolo; ridurre i deflussi idrici superficiali; aumentare i tempi di corrivazione.
3. Lungo tutti i crinali, principali o secondari, sovrastanti i territori a rischio, che comportino la movimentazione di volumi di roccia o terra superiori ai 5.000 metri cubi o relativi ad estensioni superiori a un ettaro, è subordinata alla formazione di uno studio di compatibilità idrogeologica. Sono fatte salve le condizioni di urgenza per motivi di protezione civile.

Art. 29**Interventi non consentiti nelle aree a pericolosità reale da frana Pf3**

1. Nelle aree a pericolosità reale da frana Pf3 non sono consentiti:
 - a) gli interventi di nuova edificazione.
 - b) La realizzazione di nuove infrastrutture, pubbliche o di interesse pubblico, fatta eccezione per i sottoservizi a rete essenziali e non altrimenti localizzabili, il cui progetto sia basato su studi che verifichino che la realizzazione dell'opera non interferisca negativamente con le condizioni di stabilità dell'area, purché
 1. venga dimostrata l'assenza di alternative;
 2. venga dimostrata la non delocalizzabilità.
 - c) L'installazione di manufatti fissi qualificabili come volumi tecnici (per la tipologia si faccia riferimento a quanto stabilito dall'Autorità per la Vigilanza sui Lavori Pubblici, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 33 Suppl. Generale N. 43 del 22 Febbraio 2000, che rappresenta un elenco non esaustivo ma di riferimento).
 - d) Le attività estrattive di qualunque forma e quantità di materiale sciolto o litoide, a meno che le suddette attività non siano riconducibili ad interventi di messa in sicurezza e di mitigazione del rischio idraulico e da frana, nonché alla ricerca geotermica e archeologica, a condizione che venga dimostrata la loro compatibilità con gli studi di cui all'art. 16.
 - e) La realizzazione di depositi e/o discariche di materiali, rifiuti o simili.

Art. 30**Interventi consentiti nelle aree a pericolosità reale da frana Pf3**

1. Nelle aree a Pericolosità reale da frana Pf3 sono consentiti:
 - a) gli interventi di demolizione senza ricostruzione;
 - b) gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria di cui alle lettere a) e b) dell'art. 31 della legge 457/1978;
 - c) gli interventi di restauro, risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia di cui alle lettere c) e d) della legge 457/1978, che non comportino aumenti di superficie e volume, entro e fuori terra, ad esclusione degli adeguamenti igienico-funzionali, a condizione che gli stessi siano previsti dagli strumenti urbanistici e dai regolamenti edilizi. E' ammesso altresì il cambio di destinazione d'uso, a condizione che lo stesso non comporti aumento del rischio, inteso quale incremento di uno o più dei fattori che concorrono a determinarlo, secondo la formulazione di riferimento del DPCM 29.9.1998.
 - d) L'eliminazione delle barriere architettoniche.
 - e) L'installazione di impianti tecnologici a servizio di edifici o di attrezzature esistenti, nonché la realizzazione di volumi tecnici.
 - f) Gli interventi di riparazione e/o di costruzione di edilizia pubblica e privata, già autorizzata o in corso di autorizzazione ai sensi della Legge 219/81, a condizione che sia verificata ed accertata la impossibilità di una loro delocalizzazione.
 - g) Le varianti dei permessi di costruire già rilasciati che non comportino aumento del rischio.
 - h) i modesti interventi di sistemazione delle superfici scoperte di pertinenza di edifici preesistenti (rampe, muretti, recinzioni, opere a verde, ecc.) e loro manutenzione, purché non comportino modifiche all'assetto idrogeologico del territorio.
 - i) La manutenzione e/o ristrutturazione di opere pubbliche o di interesse pubblico, riferite a servizi essenziali e non delocalizzabili.
 - j) La realizzazione di nuove infrastrutture a rete pubbliche o di interesse pubblico, riferite a servizi essenziali e non delocalizzabili.
 - k) Le opere di regimazione delle acque di ruscellamento superficiale.
 - l) Le opere di bonifica e sistemazione di movimenti franosi.
2. Gli interventi consentiti non possono in ogni caso comportare aumento del carico insediativo.

Art. 31**Interventi non consentiti nelle aree a pericolosità reale da frana Pf2**

1. Nelle aree a Pericolosità reale da frana Pf2 non sono consentiti:
 - a) Gli interventi di nuova edificazione.
 - b) Le attività estrattive di qualunque forma e quantità di materiale sciolto o litoide, a meno che le suddette attività non siano riconducibili ad interventi di messa in sicurezza e di mitigazione del rischio idraulico e da frana, nonché alla ricerca geotermica e archeologica, a condizione che venga dimostrata la loro compatibilità con gli studi di cui all'art. 16.
 - c) La realizzazione di depositi e/o discariche di materiale, rifiuti, o simili.

Art. 32**Interventi consentiti nelle aree a pericolosità reale da frana Pf2**

1. Nelle aree a Pericolosità reale da frana Pf2 sono consentiti gli stessi interventi ammessi nelle aree a pericolosità reale da frana Pf3, di cui all'art. 30.

Art. 33**Interventi consentiti nelle aree a pericolosità reale da frana Pf1**

1. Nelle aree a pericolosità reale da frana Pf1 i Comuni, nell'ambito della pianificazione urbanistica, attraverso specifiche indagini tecniche, devono tener conto del grado di suscettibilità del dissesto. Le indagini devono essere conformi al D.M. 11/3/1988 ed alle indicazioni contenute negli Allegati E, G, H e I del presente PAI.
2. Sono consentiti gli interventi di bonifica e di sistemazione dei movimenti franosi diretti alla messa in sicurezza degli edifici, delle strutture esistenti e delle aree in dissesto. Previa approvazione dell'intervento da parte dell'ABI Sele.
3. I Comuni per le costruzioni, opere e depositi già esistenti adottano, nell'ambito degli strumenti urbanistici vigenti e dei piani della protezione civile, tutte le misure necessarie per ridurre il rischio. La tipologia di tali misure, sebbene non esaustiva, è indicata nell'Allegato H del presente PAI.

Art. 34**Disciplina delle aree a pericolosità potenziale da frana**

1. A meno che uno studio di compatibilità idrogeologica, redatto ai sensi dell'art. 16, dimostri l'assenza o la diversa classificazione della propensione all'innesco - transito - invasione per frane paragonabili a quelli che caratterizzano l'Unità Territoriale di Riferimento:

- a) nelle aree classificate a pericolosità potenziale da frana molto elevata (UTR4) si applicano le disposizioni previste dagli artt. 29 e 30;
- b) nelle aree classificate a rischio potenziale da frana elevata (UTR3) si applicano le disposizioni previste dagli artt. 31 e 32;
- c) nelle aree classificate a rischio potenziale da frana medio (UTR2) e moderato (UTR1) si applicano le disposizioni previste dall'art. 33;

2. Nelle aree classificate a pericolosità potenziale da frana UTR5 lo studio di compatibilità idrogeologica, di cui all'art. 16, dimostra la completa assenza della pericolosità da frana, ovvero mostra la classificazione reale della pericolosità da frana e in tal caso indica gli articoli delle presenti norme cui fare riferimento per il corretto uso del suolo.

TITOLO V**ATTUAZIONE DEL PIANO****Art. 35****Modalità e strumenti di attuazione**

1. I mezzi di attuazione del PAI sono:

- a) i programmi triennali di intervento per la riduzione del rischio da frana e di inondazione, predisposti dall'Autorità di Bacino;
- b) gli accordi di programma per l'esecuzione dei programmi triennali di intervento, così come disciplinati dall'art. 34 del D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000;
- c) le attività dell'Autorità di Bacino per la ricerca e l'acquisizione delle risorse disponibili all'interno di programmi comunitari, nazionali e regionali;
- d) l'impiego con soggetti pubblici e privati degli strumenti di tipo negoziale consensuale per il perseguimento degli obiettivi di tutela idrogeologica propri del Piano Stralcio (convenzioni, intese, atti e contratti di diritto privato);

2. Il PAI fornisce elementi propedeutici alla predisposizione dei piani regionali, provinciali e comunali di previsione, prevenzione ed emergenza ai sensi della normativa vigente.

Art. 36**Aggiornamento e varianti del piano**

1. Il PAI può essere integrato o variato su iniziativa dell'Autorità di Bacino o di soggetti pubblici in seguito a:

- a) studi specifici corredati da nuove indagini ed elementi informativi, prodotti da pubbliche amministrazioni;
- b) nuovi eventi idrogeologici che modificano il quadro della pericolosità idrogeologica;
- c) nuove emergenze ambientali;
- d) significative modificazioni di tipo agrario-forestale sui versanti o incendi su grandi estensioni boschive;
- e) acquisizione di nuove conoscenze;
- f) riduzione delle condizioni di rischio o di pericolo derivanti da azioni e interventi non strutturali e strutturali di messa in sicurezza delle aree interessate;
- g) evoluzione della domanda d'uso del territorio in funzione dei rischi residuali.

2. Le modifiche devono essere apportate seguendo lo stesso procedimento, tecnico ed amministrativo di adozione del PAI.

Art. 37**Programmazione finanziaria**

1. L'autorità di Bacino predispose il piano finanziario per l'attuazione del Piano Stralcio, definisce i fabbisogni per la realizzazione degli interventi previsti ed in particolare precisa le forme di diversificazione delle risorse utilizzabili mettendo anche in evidenza i tempi ed i costi di investimento, i costi di gestione ed i potenziali benefici di ciascun intervento.